



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 38

DATA PUBBLICAZIONE 31/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Segreteria L.N.D.

1.1.1. COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

In virtù ai risultati acquisiti nell'ambito della prima giornata della Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile e pubblicati sul comunicato ufficiale n. 37 del 30/10/2025, si riporta – in allegato – il calendario gare della seconda e terza gironata.

1.1.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 31 Ottobre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 18/10/2025

- **GARA MAPPANESE - SPAZIO TALENT SOCCER**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il reclamo presentato da parte della Società SPAZIO TALENT SOCCER avverso la regolarità della gara disputata in data 18/10/2025 contro la società MAPPANESE, valida per il Campionato

Under 16 Regionale, Girone C, s.s. 2025/2026, con il quale la Società reclamante lamenta l'irregolarità della partita in ragione della disputa della stessa in un campo non omologato; - osservato che il predetto ricorso ed il relativo preannuncio sono stati depositati con PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 18.10.25 e 19.10.25 contestualmente trasmessi, sempre a mezzo PEC, alla Società avversaria, che ha depositato controdeduzioni, evidenziando come la società Spazio Talent Soccer, al momento dell'arrivo nell'impianto, è stata immediatamente informata del cambio di campo avvallando tale soluzione senza sollevare eccezione alcuna.

In merito ai fatti come accaduti si può osservare come l'incontro avrebbe dovuto disputarsi sul campo A della Mappanese, ma, la contemporanea presenza di altra partita, ha indotto la società ospitante a dirottare la gara sul campo B. Ciò è emerso dalle dichiarazioni delle due società, sostanzialmente omogenee, e dalla dichiarazione dell'arbitro, richiesta da questo GD, atteso che in sede di referto nulla veniva evidenziato sul punto.

A questo punto, le ricostruzioni divergono: sostiene la reclamante come, già di per sé, la mancata preventiva comunicazione dello spostamento della partita su di un campo anche solo adiacente mina la parità di trattamento tra le società, compromettendo i principi di lealtà e correttezza che sono alla base dello sport. Inoltre, la mancanza di omologazione del terreno di gioco deve comportare come conseguenza la perdita della partita da parte della squadra ospitante. Di diverso avviso la convenuta, secondo la quale non vi è stata alcuna alterazione delle condizioni di parità o di correttezza tra le squadre, tanto che la società Spazio Talent Soccer ha disputato l'incontro senza lamentare eventuali disagi o problematiche legate al campo e la gara si è svolta regolarmente.

Con nota pervenuta in data 24 ottobre 2025, l'arbitro dell'incontro rilevava come, "Sono arrivato al campo, e ho chiesto dove si giocasse, i dirigenti mi hanno detto nel campo 2, anche perché nel campo 1 si stava svolgendo un'altra partita. A fine gara la società ospite mi ha fatto presente che il campo sintetico non era omologato e che pertanto non si poteva giocare, mi è stato riferito solamente in modo verbale". Da accertamenti svolti presso la sede della LND VDA si è potuto constatare come il campo da gioco sul quale è stata disputata la partita non era omologato.

Non vi è dubbio che una partita ufficiale debba giocarsi in un campo omologato, così come non vi è dubbio che il campo in cui si è disputata la partita non era omologato, tanto che neppure la Mappanese arriva a sostenerlo ("Il campo utilizzato è omologato come campo da allenamento").

Tuttavia la norma dirimente appare l'ultimo comma dell'art. 59 NOIF, che prescrive come i reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale.

Solo in caso di reclamo scritto, l'arbitro potrà procedere alla verifica preventiva della regolarità o meno del terreno di gioco.

Dal referto arbitrale e dalla successiva interrogazione allo stesso direttore di gara, detta riserva scritta non vi è stata e, pertanto, si deve ritenere la partita regolarmente terminata, con l'omologazione del risultato conseguito sul terreno di gioco (in senso conforme, questo GST, con la decisione pubblicata sul CU 5.12.2024).

Nondimeno l'utilizzo da parte della società MAPPANESE di un campo da gioco non omologato non può passare sottotraccia, in ossequio alle disposizioni in materia: il Regolamento del gioco del calcio dedica l'intero art. 1 al tema del campo, "Per i campionati della LND 1) Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di gioco, appositamente omologato". L'art. 59 NOIF ulteriormente prescrive come "I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe (...)".

Il campo deve allora essere omologato per garantire la sicurezza dei giocatori, l'integrità della competizione e per attestarne l'idoneità a svolgere attività sportiva e competizioni di un determinato livello; con questa si certifica che l'impianto rispetta standard tecnici, come quelli geometrici e di sicurezza, stabiliti dagli enti preposti.

La volontaria decisione di far disputare un incontro su di un terreno di gioco non omologato potrebbe essere fonte di possibile deferimento del Procuratore Federale, al quale si trasmettono gli atti per opportuna valutazione (artt. 59 NOIF, art. 34 regolamento LND) Alla luce delle suesposte considerazioni, visto l'art. 10 CGS, non sussistendo i presupposti per stabilire la ripetizione della partita come richiesto dalla convenuta in via subordinata,

DELIBERA

- di respingere il reclamo presentato dalla società SPAZIO TALENT SOCCER, omologando il risultato conseguito sul campo:

MAPPANESE - SPAZIO TALENT SOCCER 2-1;

- di disporre l'addebito della tassa di reclamo, in ragione della reiezione dello stesso.

Si trasmette il fascicolo alla Procura Federale per ogni opportuna valutazione.

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 37 del 30/10/2025, campionato di Eccellenza – gara del 26/10/2025, causa errore arbitrale appare il seguente provvedimento disciplinare:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MENON SIMONE (GIOVANILE CENTALLO 2006)

Deve invece leggersi:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BESHKU LUIS (GIOVANILE CENTALLO 2006)

- Sul comunicato ufficiale n. 37 del 30/10/2025, campionato Under 18 Regionale – gara del 26/10/2025, causa errore arbitrale appare il seguente provvedimento disciplinare:

CALCIATORI NON ESPULSI **SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2026**

NAIMI JIBRIL (CASTELLAZZO B.DA)

Si ravvisa un caso di particolare gravità della condotta violenta ex art. 38 ultima parte CGS, laddove il calciatore colpisce con pugni un giocatore avversario causandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. Lo stesso, poi, partecipa alla rissa innescata dai suoi compagni di squadra.

Deve invece leggersi:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 1/2026

IHINNA YASSIN (CASTELLAZZO B.DA)

Si ravvisa un caso di particolare gravità della condotta violenta ex art. 38 ultima parte CGS, laddove il calciatore colpisce con pugni un giocatore avversario causandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. Lo stesso, poi, partecipa alla rissa innescata dai suoi compagni di squadra.

- Sul comunicato ufficiale n. 37 del 30/10/2025, Coppa Italia Dilettanti – Categoria Promozione – gara del 22/10/2025, causa errore imputazione dati appare il seguente provvedimento disciplinare:

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2025

CAPUTO LEONARDO (SOMMARIVA PERNO)

L'allenatore era in costanza di squalifica fino alla data del 28.10.25, ma si è presentato comunque in campo, venendo anche espulso per proteste, violando quindi il disposto dell'art. 21 c. 10 CGS.

Deve invece leggersi:

Da un'attenta verifica degli atti giacenti presso gli Uffici è emerso che la prima squalifica dell'allenatore Caputo Leonardo, della società Sommariva Perno, è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 23/10/2025, mentre la partita per la quale è stata comminata la seconda squalifica è stata disputata in data 22/10/2025. Visto l'art. 21 del C.G.S., si revoca la sanzione comminata e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 30/10/2025 e si commina la squalifica fino al 04/11/2025 per l'allenatore, allontanato dal campo per proteste.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 31 Ottobre 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)